

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2410

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CALAMO, MOGLIACCI, JACOMETTI, ALBERTINI,  
DI NARDO, AMADEI LEONETTO, BENSI, COLOMBO RENATO, RICCA

*Presentata il 21 luglio 1960*

### Contributi statali per la costruzione d'impianti sportivi da parte dei medi e piccoli comuni

ONOREVOLI COLLEGHI! — È più che noto che in altri Paesi le attività sportive sono largamente diffuse ed ogni giovane fa dello sport parte della propria vita.

Ecco perché, nell'U. R. S. S., U. S. A., Svizzera, Norvegia, Inghilterra ed altri Paesi, esiste una fittissima rete di campi sportivi, palestre e piscine che estendendosi per tutta la Nazione consentono ad ogni cittadino la pratica dello sport.

Così non solo si educa il corpo a muoversi all'aperto, a mettere in movimento i propri muscoli e a dar sfogo allo spirito agonistico della gioventù, ma si creano le condizioni per una più civile educazione dei giovani che, sottratti al vizio e all'ozio, diventano gli atleti, i campioni delle competizioni sportive nazionali ed internazionali.

Anche in Italia lo sport non è più quella attività che una volta interessava piccoli nuclei di studenti; ma possiamo affermare che oggi tale attività, come negli altri Paesi, non solo interessa i giovani ma la maggioranza dei cittadini.

Eppure mentre incalcolabile è la carica sportiva delle masse, pochissimi possono esercitarsi nell'attività sportiva.

Quali le cause onorevoli colleghi?

Perché tanta sproporzione tra la carica sportiva delle masse ed il numero dei cittadini che praticano lo sport? Non v'è dubbio che bisogna cercare tali cause nel fatto che,

mentre le altre Nazioni si preoccupano e favoriscono le attività sportive prevedendo nei bilanci del loro Stato i necessari finanziamenti, nel nostro Paese lo Stato quasi ignora il problema e il tutto si riduce a qualche grossa opera e agli interventi del C. O. N. I. nelle grandi città, ignorando completamente i piccoli e medi centri.

Ecco infatti alcuni dati numerici della situazione in Italia:

Comuni privi di campi sportivi circa 5.000;

Comuni privi di palestre circa 5.000, mentre quelli privi di campi per atletica e piscine quasi la totalità.

Come risolvere, onorevoli colleghi, questo problema che in ogni paese moderno è considerato come una attività essenziale della moderna società?

La presente proposta di legge che ci permettiamo di sottoporre all'attenzione della Camera intende rispondere a questo interrogativo ed indicare la soluzione del problema con la necessità di un serio intervento dello Stato in favore dei piccoli e medi comuni che sensibili a tale importante problema intendono procedere alla costruzione di modeste ma indispensabili opere.

A nessuno, onorevoli colleghi, crediamo sia sfuggito come le Amministrazioni locali siano particolarmente sensibili ai problemi dello sport, e non c'è programma elettorale

delle diverse liste in lotta per la conquista del comune, dove non si legga solenne impegno per la realizzazione di questo importante problema.

Ma nonostante ogni lodevole impegno e sforzo degli amministratori spesso i bilanci non consentono di tener fede agli impegni assunti e le opere non possono essere realizzate.

È appunto per favorire tale realizzazione che la presente proposta di legge prevede la

concessione di contributi da parte dello Stato a favore dei piccoli e medi comuni nella misura e con le modalità previste negli articoli. Detti contributi solo in parte graveranno sul bilancio dello Stato, in quanto in massima parte potranno essere utilizzate le somme che, per effetto della maggiore partecipazione dei cittadini al godimento dello spettacolo sportivo, saranno ricavate dall'erario dello Stato.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

È autorizzata a carico dello Stato la concessione di contributi per la costruzione e la sistemazione di palestre e campi sportivi, a favore dei comuni d'Italia con popolazione fino a 20.000 abitanti.

### ART. 2.

I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici nella misura dell'80 per cento ai comuni che non dispongono di impianti sportivi e nella misura del 50 per cento a quelli che ne dispongano.

La misura dei contributi può essere elevata fino all'importo dell'intera spesa per i comuni con bilanci deficitari, che non superino i 10.000 abitanti e non abbiano campi sportivi e palestre.

Ai fini della esecuzione delle opere, il decreto di concessione di contributi ha forza di dichiarazione di pubblica utilità e pertanto il Ministro ne dichiara l'urgenza e la indifferibilità ai sensi dell'articolo 71 della legge 26 giugno 1865, n. 2359.

### ART. 3.

Il contributo non può superare lire 50.000.000 e può comprendere la spesa per l'acquisto dell'area da espropriare.

### ART. 4.

I comuni si devono impegnare a non disporre per altre opere dell'area destinata alla costruzione di palestre e campi sportivi.

ART. 5.

Gli atti di acquisti dell'area da destinarsi alla costruzione di palestre e campi sportivi è esente da imposte di registrazione e trascrizione.

ART. 6.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli è autorizzata una spesa di lire 20 miliardi annui e per 10 anni da iscriversi in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno successivo alla approvazione della presente legge.